

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI**

**IL PRESIDENTE**


- Vista la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicale pareggiati";
- Visto il DPR n. 132 del 28.02.2003 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999, n. 508", che all'art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del presidente;
- Visto l'art. 32 dello statuto del Conservatorio che dispone che "i regolamenti interni necessari all'organizzazione ed al funzionamento del Conservatorio siano deliberati dagli organi competenti e adottati con decreto del Presidente, sentito il Consiglio accademico ove prescritto";
- Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 109/3, del 18 giugno 2015;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68/2015, del 15 luglio 2015;

**DECRETA**

1 - Di emanare il regolamento di funzionamento dei Dipartimenti nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante. Il regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione del presente Decreto all'Albo on line dell'Istituto.

Vicenza 28 luglio 2015  
Prot. n. 4975/B6c

Il Presidente  
Dott. Giacomo Rodighiero



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI**

**Titolo I - Finalità e organizzazione**

**Art. 1**

*(Attività didattica e di ricerca)*

1. Il Consiglio Accademico, con propria delibera, istituisce i Dipartimenti e ne stabilisce il numero, la denominazione e la composizione con riferimento alle Aree e ai Settori artistico-disciplinari che sono ricompresi in ciascuno degli stessi.
2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, promuove la produzione artistica ed è responsabile dell'offerta formativa delle scuole a esso afferenti.
3. Il Dipartimento organizza o concorre all'organizzazione di Dottorati di ricerca relativamente alle Scuole di propria competenza; organizza seminari, conferenze e convegni anche in collaborazione con le altre strutture didattiche del Conservatorio e con altre strutture operanti in Italia e all'estero.
4. Il Dipartimento favorisce la pubblicazione e la diffusione dei risultati conseguiti con le proprie attività fornendo i materiali al Comitato Editoriale del Conservatorio.

**Art. 2**

*(Competenze)*

1. Il Dipartimento è l'organo di indirizzo e di governo in materia di programmazione e coordinamento dell'attività didattica, di ricerca e di produzione delle Scuole di propria competenza.
2. Sulla base delle direttive del Consiglio Accademico, il Dipartimento:
  - a. detta le linee guida per l'organizzazione della didattica dei corsi di studio delle varie Scuole che vi sono ricomprese;
  - b. programma il calendario delle attività didattiche, sia ordinarie sia integrative e collaterali;
  - c. organizza le sessioni d'esame e propone la composizione delle commissioni per gli esami di profitto e per l'esame finale al Direttore del Conservatorio per la nomina.
3. Il Dipartimento delibera gli indirizzi e le linee guida dell'attività di ricerca e di produzione artistica dell'anno accademico a venire proponendo al Consiglio i progetti che ritiene strategici.
4. Il Dipartimento propone al Consiglio di Amministrazione l'incremento del patrimonio strumentale, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, l'acquisto di materiale necessario all'attività didattica e propone al Consiglio della Biblioteca l'acquisto del materiale librario o multimediale occorrente.
5. Il Dipartimento assume le proprie decisioni sulla base delle proposte che ciascuna Scuola presenta: è compito del Dipartimento armonizzare le proposte formulate e predisporre una proposta didattica, artistica e di ricerca complessiva che tenga conto delle disponibilità di bilancio.
6. Il Dipartimento ha inoltre competenze organizzative e gestionali che riguardano:
  - a. l'ottimizzazione dell'impiego dei Professori in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sentiti i docenti interessati;
  - b. la programmazione di lungo periodo dell'offerta formativa valutandone l'impatto sul territorio e la rispondenza alle necessità dell'utenza locale, nazionale e internazionale;
  - c. l'ottimizzazione del processo didattico in relazione ai tempi e ai modi di permanenza dell'utenza nell'istituto;
  - d. la sperimentazione didattica;
  - e. la gestione comune degli spazi e delle attrezzature.

**Art. 3**

*(Opzione in favore del Dipartimento)*

1. A ciascun Dipartimento afferiscono, coerentemente con i propri interessi di ricerca, i Professori delle discipline che erogano insegnamenti nei corsi di studio di differente livello dei quali le Scuole ricomprese hanno la responsabilità.
2. Per ciascun Professore l'afferenza a un Dipartimento è univoca.
3. Le afferenze sono dichiarate da ciascun Professore, compilando un apposito modulo disponibile presso l'Amministrazione, entro l'inizio dell'anno accademico e, in assenza di diversa indicazione da prodursi entro l'inizio degli anni accademici successivi, si intendono riconfermate.
4. I Professori di nuova nomina dichiarano la propria afferenza subito dopo aver assunto servizio.

**Art. 4**  
*(Sezioni)*

1. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni.
2. Le Sezioni sono da considerarsi articolazioni funzionali del Dipartimento e possono essere costituite per esigenze connesse all'organizzazione della didattica o alla programmazione della ricerca: i Professori che erogano insegnamenti all'interno dei Corsi di Studio retti da un'unica Scuola o i Professori titolari della stessa disciplina costituiscono esempi di articolazione del Dipartimento.
3. Per rispondere a particolari esigenze di programmazione le Sezioni possono essere costituite trasversalmente rispetto ai Dipartimenti.

**Titolo II - Organi del Dipartimento**

**Art. 5**  
*(Principi generali)*

1. Sono organi del Dipartimento:
  - a. il Consiglio;
  - b. il Direttore.
2. Gli organi svolgono i compiti ed esercitano le funzioni espressamente previsti per ciascuno di essi dagli articoli seguenti nonché da ogni altro Regolamento che vi faccia espresso riferimento.

**Art. 6**  
*(Composizione del Consiglio)*

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i Professori, con contratto sia a tempo indeterminato sia determinato, che hanno optato per il Dipartimento.
2. Il Consiglio è presieduto esclusivamente dal Direttore di Dipartimento o, in caso di impedimento o assenza, da un suo delegato.
3. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare anche Professori che non vi afferiscono; essi hanno diritto a partecipare alla discussione su tutte le questioni di competenza dell'organo ma non hanno diritto di voto.

**Art. 7**  
*(Funzioni del Consiglio)*

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento.
2. Il Consiglio provvede alla programmazione pluriennale delle attività artistiche e didattiche del Dipartimento in considerazione delle ricerche che ciascun docente o gruppo di docenti intende realizzare.
3. Il Consiglio di Dipartimento:
  - a. all'atto dell'insediamento, nomina il Segretario verbalizzante;
  - b. approva, entro il 30 giugno, il Piano annuale delle attività artistico-didattiche e delle ricerche per l'anno accademico a venire, formulando le richieste di finanziamento e di altre risorse necessarie;
  - c. istituisce eventuali Sezioni del Dipartimento;
  - d. stabilisce i criteri generali di ripartizione e utilizzazione delle risorse strumentali disponibili;
  - e. delibera richieste di risorse strumentali al Consiglio di Amministrazione ed esprime pareri su quelle avanzate dai singoli afferenti al dipartimento;
  - f. formula richiesta motivata e documentata di attivazione di corsi di dottorato di ricerca;
  - g. organizza o concorre alla organizzazione delle attività necessarie per la realizzazione dei corsi di dottorato di ricerca;
  - h. collabora, nelle forme normativamente previste, con gli organi di governo accademico alla elaborazione ed attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;
  - i. esprime parere in ordine all'afferenza di nuovi Professori;
  - l. propone al Direttore, per la nomina, la Commissione preposta alla valutazione delle domande relative ai bandi di selezione pubblica relativi ai contratti di competenza;
  - m. delibera la presentazione al Comitato Editoriale delle pubblicazioni concernenti ricerche e lavori svolti nell'ambito e per i fini del Dipartimento;

- n. propone agli altri Dipartimenti le eventuali modifiche al Regolamento di funzionamento dei Dipartimenti da sottoporre al Consiglio Accademico;
  - o. propone al Consiglio Accademico eventuali modifiche dello Statuto;
  - p. esprime parere non vincolante in merito alla revisione dello Statuto e del Regolamento generale.
4. Il Consiglio esercita infine tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento nazionale, dallo Statuto e dai regolamenti del Conservatorio.

Art. 8

(Elezione del Direttore)

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto fra i professori con contratto a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento. In caso di indisponibilità di professori con contratto a tempo indeterminato, l'elettorato passivo per la carica di Direttore è esteso ai professori con contratto a tempo determinato.
2. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori afferenti al dipartimento.
3. Il Consiglio di Dipartimento, qualora se ne presenti la necessità per scadenza del mandato del Direttore o a seguito di rinuncia, accettazione di dimissioni, decadenza del Direttore in carica, nel corso della prima riunione utile elegge il Direttore secondo le seguenti modalità:
  - a. la riunione è convocata dal Direttore uscente o, in caso di sua assenza, dal professore più anziano con contratto a tempo indeterminato almeno dieci giorni prima delle elezioni;
  - b. le candidature sono libere e devono essere presentate al Consiglio di Dipartimento nel corso della riunione appositamente convocata o per iscritto al Consiglio stesso non oltre la data e l'ora fissata per la convocazione;
  - c. nel corso della riunione sono presentate e discusse le candidature;
  - d. il seggio elettorale è composto da un Presidente, due scrutatori e da un segretario scelti tra i professori;
  - e. la votazione, qualora siano presentate più candidature, avviene a scrutinio segreto ed è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto; in caso di candidatura unica è ammessa la votazione a scrutinio palese;
  - f. non è ammesso il voto per delega e, in caso di voto segreto, non sono ammessi al voto i presenti in audio o audiovideo conferenza;
  - g. il Direttore viene eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive;
  - h. al termine delle votazioni il segretario redige un verbale indicando la data e il luogo delle votazioni, gli aventi diritto al voto, gli effettivi votanti, i voti riportati da ciascun candidato e il candidato risultato eletto;
  - i. il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Direttore del Conservatorio per l'emanazione del decreto di nomina.
4. La carica di Direttore di Dipartimento non è cumulabile con quella di Direttore del Conservatorio e di Vicedirettore ed è incompatibile con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.
5. Al verificarsi di una delle cause di incompatibilità, il Direttore di Dipartimento deve fare dichiarazione di opzione nel termine di 10 giorni; in mancanza decade dalla carica precedentemente ricoperta.
6. Il Direttore di Dipartimento non può far parte del Nucleo di Valutazione interno del Conservatorio.
7. Il Direttore di Dipartimento è nominato con decreto del Direttore del Conservatorio e dura in carica tre anni accademici; il triennio di durata del mandato, ove la nomina avvenga in corso d'anno, decorre, comunque dall'anno accademico di nomina.
8. Il Direttore di Dipartimento non può essere eletto consecutivamente più di una volta.
9. All'atto dell'insediamento, il Direttore designa fra i Professori un docente legittimato a sostituirlo e ne dà comunicazione al Direttore del Conservatorio.
10. La legittimazione ha la durata del mandato elettorale del Direttore designante e l'incompatibilità prevista per il Direttore si estende al soggetto che è stato legittimato a sostituirlo.
11. Il sostituto del Direttore è legittimato a sostituire il Direttore in caso di assenza o temporaneo impedimento non superiore a tre mesi consecutivi.
12. In caso di dimissioni, il Direttore dimissionario presenta le dimissioni al Direttore del Conservatorio, ne dà comunicazione al Consiglio di Dipartimento e resta in carica fino alla comunicazione di accettazione delle dimissioni.
13. In caso di vacanza dell'ufficio di Direttore per rinuncia, dimissioni, decadenza anche per il venir meno di un requisito di eleggibilità prima della scadenza del mandato, le funzioni sono svolte dal professore più anziano con contratto a tempo indeterminato afferente al dipartimento il quale procede, entro trenta giorni, a indire nuove elezioni.

**Art. 9**

*(Funzioni del Direttore)*

1. Il Direttore di Dipartimento rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività, vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.
2. Il Direttore:
  - a. predispone l'ordine del giorno del Consiglio tenendo conto di eventuali richieste motivate di inserimento di un argomento formulate da un componente del Consiglio;
  - b. convoca il Consiglio le modalità previste al successivo articolo 10;
  - c. presiede il Consiglio e ne garantisce l'ordinato svolgimento delle riunioni;
  - d. cura l'acquisizione di pareri obbligatori;
  - e. sottopone al Consiglio le proposte formulate dai consiglieri in ordine alle materie di cui all'articolo 2;
  - f. è garante della legittimità delle deliberazioni del Consiglio e ne cura l'esecuzione;
  - g. esprime parere circa l'eventuale utilizzo di attrezzature e strumenti al di fuori dell'istituto per documentate attività didattiche, artistiche e di ricerca;
  - h. custodisce i verbali originali delle riunioni, e notifica entro quindici giorni dall'approvazione le deliberazioni che interessano altre strutture o l'amministrazione.
3. Il Direttore esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate, dallo Statuto e dai regolamenti del Conservatorio, nonché quelle eventualmente delegate dal Consiglio di dipartimento.

**Titolo III – Funzionamento del Consiglio e delle Sezioni**

**Art. 10**

*(Norme di funzionamento del Consiglio)*

1. Il Consiglio è convocato esclusivamente dal Direttore di Dipartimento o, in caso di impedimento, dal Professore delegato a sostituirlo, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
2. L'avviso di convocazione deve essere rimesso ai consiglieri almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza anche a mezzo posta elettronica.
3. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno devono avvenire entro e non oltre il terzo giorno antecedente l'adunanza, con le stesse forme della convocazione.
4. E' ammessa la convocazione d'urgenza, purché ne siano specificati i motivi.
5. Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta sia ritenuto necessario e comunque almeno tre volte nel corso dell'anno accademico.
6. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
7. Gli interventi, di norma, non possono superare la durata di 15 minuti.
8. Ciascun componente può chiedere di sottoporre al Consiglio di Dipartimento:
  - a. interrogazioni, volte ad ottenere informazioni o chiarimenti in ordine all'attività del Dipartimento;
  - b. questioni pregiudiziali, la cui considerazione o risoluzione è necessaria per lo svolgimento di determinate attività;
  - c. questioni procedurali.
9. In questi casi la richiesta, inoltrata al Direttore, deve essere redatta in forma scritta e deve contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
10. Il Consiglio dovrà pronunciarsi in merito nella prima adunanza utile.

**Art. 11**

*(Costituzione e quorum)*

1. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Ogni riunione potrà validamente svolgersi, oltre che in presenza, anche in modalità audio o audiovideo conferenza.
2. Per il computo delle maggioranze di cui ai commi 3 e 5 sono prese in considerazione sia le presenze effettive sia quelle in modalità audio o audiovideo conferenza.
3. Le delibere ordinarie vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; le delibere che attengono proposte di istituzione o soppressione di corsi di studio o di istituzione o soppressione di indirizzi per i corsi di studio già attivati devono essere prese con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.
4. In caso di parità tra i voti favorevoli e la somma dei voti contrari e astenuti, prevale il voto del Direttore.
5. Per l'istituzione di Sezioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

6. La votazione ha luogo, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano; si procede a scrutinio segreto in caso di votazione di questioni riguardanti le persone. In nessun caso è ammesso il voto per delega.
7. Nessun componente dell'organo può partecipare alla discussione di questioni riguardanti se stesso o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 12  
*(Verbalizzazione)*

1. Delle adunanze del Consiglio viene redatto unico processo verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario o dai Professori delegati a sostituirli.
2. Il Direttore è garante della legittimità delle deliberazioni e il Segretario è responsabile della autenticità e veridicità di quanto verbalizzato.
3. Il verbale deve essere approvato all'inizio della prima riunione successiva e deve essere reso disponibile per i componenti dell'organo almeno tre giorni prima.
4. La verbalizzazione di ogni singola deliberazione deve essere approvata seduta stante.
5. Il Segretario provvede alla conservazione dei verbali, della cui custodia il Direttore resta responsabile, dopo averli numerati progressivamente e registrati su apposito repertorio.
6. Al termine di ogni anno accademico i verbali sono trasmessi all'amministrazione per la conservazione.
7. I verbali delle adunanze approvati sono pubblici.

Art. 13  
*(Norme di funzionamento delle Sezioni)*

1. Le Sezioni, costituite come articolazione di un solo Dipartimento o trasversalmente a più Dipartimenti, sono convocate dal Direttore o dal Direttore di uno dei Dipartimenti coinvolti mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
2. L'avviso di convocazione deve essere rimesso ai professori interessati almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per l'adunanza anche a mezzo posta elettronica.
3. E' ammessa la convocazione d'urgenza, purché ne siano specificati i motivi, ed è altresì ammessa la convocazione unitamente a quella del Consiglio di Dipartimento, purché in orario precedente o seguente la seduta del Consiglio.
4. La Sezione si riunisce ogniqualvolta sia ritenuto necessario.
5. Gli interventi, di norma, non possono superare la durata di 15 minuti.
6. Le delibere della Sezione, prese a maggioranza semplice dei presenti, sia di persona sia in modalità audio o audiovideo conferenza, devono essere presentate ai Consigli dei Dipartimenti coinvolti per la ratifica.

Titolo IV – Norme finali

Art. 14  
*(Approvazione, entrata in vigore e disposizioni finali)*

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Accademico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, entra in vigore il giorno successivo alla emanazione con decreto del Presidente del Conservatorio.
  2. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni in esso contenute.
  3. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le norme sovraordinate del Conservatorio di Vicenza.
-